

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente de COSMO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul sistema di certificazione»
(1143), approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Sanese ed altri; Strada e Patria ed altri
(Seguito della discussione e approvazio-
ne con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 4, 7 e <i>passim</i>
DE CINQUE, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	2, 4, 7 e <i>passim</i>
MONTINI (DC)	4
BONIVER (PSI)	4, 8
PIERANI (PDS)	4, 12
ROVEDA (<i>Lega Nord</i>)	4, 8, 12
TADDEI (PDS)	4, 7, 9 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Norme sul sistema di certificazione» (1143)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Strada e Patria ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1143, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, l'esame degli emendamenti da lei proposti come relatore al disegno di legge n. 1143 svolto dagli uffici del Ministero è stato alquanto rapido, data la ristrettezza dei tempi ed io ho potuto prenderne visione solo poco fa. Peraltro molte di esse ci sembrano di carattere esclusivamente formale e non aggiungono nè tolgono nulla al provvedimento. Tenuto però conto del fatto che il disegno di legge tornerà all'esame della Camera dei deputati, mi chiedo se non sia il caso di apportare altre modifiche al testo.

Per quanto riguarda le singole proposte di modifica, interverrò più esaurientemente nel corso dell'esame degli articoli, ma preannuncio fin d'ora che sugli emendamenti presentati dal relatore mi rimetterò alle valutazioni della Commissione tranne per quanto riguarda l'articolo 3, comma 2, per il quale il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce il sistema di certificazione e disciplina la struttura ed il funzionamento delle attività di accreditamento dei laboratori di analisi e di prova e degli organismi di certificazione, nonché delle attività di analisi e di prova e di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale.

2. Scopo della presente legge è:

a) offrire alle imprese nazionali, che operano sul mercato internazionale, un quadro definito e riconosciuto della validità e dei contenuti delle certificazioni;

- b) informare e tutelare i consumatori;
- c) garantire la sicurezza dei prodotti, anche provenienti dall'estero, immessi sul mercato.

3. Il ricorso al sistema di certificazione previsto dalla presente legge è volontario, fatte salve le disposizioni di legge che ne stabiliscano l'obbligatorietà.

4. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi e sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie.

Come relatore ho presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

«Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione della politica comunitaria in materia di normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento degli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi, di quelli di prova e degli organismi di certificazione, nonché le attività di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale addetto alla valutazione.

2. Scopo della presente legge è la promozione del ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo stesso la tutela dei consumatori. La presente legge intende altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra organismi di certificazione e laboratori di analisi e di prova ai fini della instaurazione di sistemi comuni di certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e prova.

3. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni comunitarie in materia. Sono fatte salve le disposizioni di legge sui sistemi di certificazione obbligatoria.

4. Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione delle singole direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle norme o regole tecniche designano tutti gli organismi di certificazione, i laboratori di analisi e quelli di prova accreditati ai sensi della presente legge, nonché quelli che risultano conformi ai criteri minimi fissati negli allegati alle predette direttive e li notificano alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie, per singoli prodotti o categorie di prodotti».

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Avrei qualche riserva per quanto riguarda il comma 4 dell'emendamento 1.1, in quanto esso tende ad incidere su aspetti inerenti alle direttive comunitarie che hanno già per noi una natura obbligatoria su cui non abbiamo poteri di intervento diretto, essendovi già precise responsabilità di indirizzi per l'amministrazione dello Stato. Per questo propongo alla Commissione di sopprimere il comma 4 dell'emendamento 1.1, per la restante parte del quale esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Prendo spunto dall'osservazione del Sottosegretario per precisare che il comma 4 dell'emendamento 1.1 sostanzialmente richiede soltanto l'accertamento dei requisiti minimi ed in questo senso dà più chiarezza all'articolato.

TADDEI. Come ha appena sottolineato il Presidente, ritengo che il comma 4 dell'emendamento 1.1 sia di precisazione e mi sembra importante mantenerlo anche in funzione della reciprocità di trattamento tra gli Stati membri della CEE.

MONTINI. Concordo con la collega Taddei perchè questo comma in effetti è una migliore specificazione dell'armonizzazione delle direttive comunitarie.

BONIVER. Sono d'accordo con la senatrice Taddei.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A mio avviso il comma 4 dell'articolo 1 potrebbe far sorgere qualche equivoco.

PIERANI. Anche io condivido le considerazioni della senatrice Taddei: la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 rappresenta un elemento di armonizzazione fra i vari Stati membri della CEE.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare che qui viene ribadito l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, in adempimento di singole direttive, di designare gli organismi di certificazione, i laboratori di analisi e prova che risultino conformi ai criteri minimi fissati negli allegati di ciascuna direttiva.

ROVEDA. Qualcuno potrebbe pensare, se sopprimiamo questo comma, che intendiamo aggirare le disposizioni comunitarie.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In effetti, onorevole De Cinque, viene affermata la presunzione di conformità degli organismi di certificazione.

Prendiamo tuttavia atto della volontà del Governo di sopprimere questo comma.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal Governo, volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, sul quale esprimo come relatore parere contrario.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 da me presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Sistema di certificazione)

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

- a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati «organismi di accreditamento»;
- b) gli organismi di certificazione;
- c) i laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati «laboratori»;
- d) gli organi di controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

- a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi e prove o determinati tipi di analisi e prove;
- b) per laboratorio si intende il laboratorio che esegue le analisi e le prove;
- c) per analisi o prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale secondo le procedure specificate;
- d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità;
- e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;
- f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di

accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, i controlli, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

Come relatore ho presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 2:

«Art. 2.

(Sistema di certificazione)

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione, dei laboratori di analisi e di quelli di prova, di seguito denominati "organismi di accreditamento";

b) gli organismi di certificazione;

c) i laboratori di analisi e quelli di prova, di seguito denominati "laboratori";

d) gli organi di vigilanza e controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi o prove ovvero determinati tipi di analisi o prove;

b) per laboratorio di analisi si intende il laboratorio dove uno o più professionisti abilitati e iscritti in appositi albi professionali svolgono prestazioni professionali di analisi riferite o conformi alla loro abilitazione professionale;

c) per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, abilitati e iscritti in albi professionali, o idonei laureati o esperti della materia eseguono specifiche prove;

d) per analisi si intende l'insieme delle attività teoriche e delle operazioni tecniche per determinare i componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più caratteristiche di un processo;

e) per prova si intende la dimostrazione, con procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un prodotto, del funzionamento o della utilizzazione di una macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica di un servizio con specifiche procedure;

f) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme

alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità: ove previsto dalla normativa comunitaria l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi;

g) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale. Il laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi, di cui alla lettera *f*);

h) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

i) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

l) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità».

2.1

IL RELATORE

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, non posso non esprimere qualche perplessità sulla formulazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 2 dell'emendamento 2.1. La formulazione delle lettere citate, infatti, sembra essere se non in contrasto non in piena conformità con le direttive comunitarie. Non mi è stato possibile fare un riscontro preciso, direttiva per direttiva, ma è stata svolta un'analisi, sia pur sommaria, dagli uffici del Ministero da cui emergono questi elementi di dubbio. Poichè il nuovo testo del disegno di legge in esame non è stato ancora sottoposto al parere della Giunta per gli affari europei, chiederò una verifica di conformità delle lettere da me citate alle direttive comunitarie.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare che nelle lettere in merito alle quali il rappresentante del Governo ha espresso perplessità si è inteso distinguere fra laboratori di analisi e laboratori di prova, distinzione utile per evidenziare una specificità propria di professioni sottoposte a regimi speciali.

Alla lettera *d)* del comma 1 si è preferita la formulazione «organi di vigilanza e controllo» a quella di «organi di controllo» perchè si ritiene che essa corrisponda meglio alle funzioni di questi organismi.

TADDEI. A mio avviso le lettere indicate dal Sottosegretario non sono in contrasto con la normativa comunitaria. Vi è solo un punto che può destare qualche dubbio relativamente alle lettere *b)* e *c)*, cioè se fra le caratteristiche definitorie dei laboratori di analisi e prova si debba includere il riferimento agli albi professionali. La questione degli albi professionali è oggetto di discussione in Italia e, più in generale, non

trova riscontro nella normativa degli altri paesi della Comunità europea. Fermo restando che i laboratori possono essere formati da professionisti iscritti all'albo, il fatto però di richiedere come requisito essenziale la presenza di iscritti all'albo può essere un elemento su cui riflettere. Probabilmente non è giusto che vi sia questo esplicito riferimento, perchè se l'iscrizione all'albo diventa, in base alla normativa, discriminante, ciò potrebbe effettivamente far sorgere dei problemi.

Nulla vieta che all'interno dei laboratori vi siano iscritti all'albo, ma se questo diventa discriminante, ripeto, può creare qualche problema.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Fra l'altro, senatrice Taddei, la lettera c) dell'articolo 2 comprende, oltre agli iscritti in albi professionali, gli esperti della materia. Ho anche presentato un successivo emendamento, l'8.0.1, in materia di salvaguardia delle normative in tema di libere professioni e credo che tale norma possa chiarire le giuste osservazioni svolte in proposito.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo però, signor Presidente, che si debba anche precisare come si certifica l'idoneità di cui parla la lettera c) dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

ROVEDA. Io intendo la lettera c) dell'emendamento 2.1 nel senso che a seconda del tipo di laboratorio può essere necessario o un iscritto ad albi professionali o un idoneo laureato o un perito. Effettivamente trovo un po' equivoco il termine «esperti» perchè oggi in questo termine si può ricomprendere di tutto. Nel campo tecnico abbiamo tre livelli riconosciuti: il perito, il laureato e poi chi ha conseguito una specializzazione ulteriore. A questi concetti bisognerebbe che ci rifacessimo e per questo, secondo me, la parola «esperti» andrebbe sostituita con la parola «periti».

BONIVER. Mi sembra che la lettera c) dell'emendamento 2.1 sia un po' in controtendenza con lo spirito degli emendamenti opportunamente presentati a questo provvedimento, nel senso che la tendenza è quella di meglio specificare e rendere più trasparente e rigorosa la normativa, cosa che non risulta appunto dalla lettera c). Pongo una domanda: perchè gli idonei laureati non si iscrivono negli appositi albi professionali? Perchè gli esperti della materia non sono già iscritti negli albi? Così come è, la norma lascia spazio ad interpretazioni che potrebbero essere addirittura pericolose.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiarire alla senatrice Boniver che per «esperti» normalmente si intende esperti universitari, ricercatori che spesso non sono iscritti agli albi professionali, nel senso che non esercitano la libera professione; però le disposizioni vigenti prevedono queste qualifiche.

Al di là di questa parentesi voglio però recepire le preoccupazioni emerse dalla discussione fin qui svolta. Si potrebbe aggiungere al comma c) dell'emendamento 2.1 dopo le parole: «esperti della materia», le altre: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei suggerire un'altra modifica: dopo la parola: «professionisti», inserire le parole: «laureati o diplomati».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il Sottosegretario ha ragione, perchè ci può essere un perito diplomato e non laureato dichiarato esperto ai sensi delle disposizioni di legge.

Pertanto, accogliendo i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, presento il seguente emendamento sostitutivo della lettera c) dell'emendamento 2.1:

«c) per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, laureati o diplomati, abilitati e iscritti in albi professionali, o esperti della materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge eseguono specifiche prove».

2.1/1

IL RELATORE

TADDEI. Vorrei sottolineare che secondo me la sola iscrizione all'albo non è un requisito sufficiente da prevedere, anche per le osservazioni che ho sviluppato in precedenza. Infatti ci possono essere, oltre agli iscritti all'albo, esperti che sono riconosciuti anche all'estero ed è necessario quindi muoversi nello spirito della reciprocità.

Avevo manifestato qualche dubbio anche sull'opportunità di prescrivere l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo come criterio di riconoscimento. Non si può assolutamente accettare di limitare l'accesso ai soli iscritti agli albi professionali.

Condivido quindi la proposta di aggiungere un riferimento agli esperti in base alle norme vigenti, ma va precisato che questi possono essere diplomati o laureati oltre che iscritti all'albo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nella nuova formulazione della lettera c) sono ricompresi laureati o diplomati, o iscritti agli albi, o esperti non iscritti agli albi, che quindi non possono esercitare la libera professione.

Passiamo alla votazione del subemendamento 2.1/1, da me presentato, di cui ho dato poc'anzi lettura.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il subemendamento 2.1/1, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, da me presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

*(Autorizzazione all'esercizio
dell'attività di accreditamento)*

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni, è rinnovabile e ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per l'esercizio di attività di accreditamento limitata a settori di attività specifici.

4. L'autorizzazione può essere richiesta da soggetti aventi personalità giuridica e senza scopo di lucro, costituiti da:

a) organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche, o associazioni tra le medesime organizzazioni;

b) enti pubblici operanti nei settori interessati all'attività di certificazione o associazioni tra i medesimi enti;

c) associazioni tra i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

5. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme UNI-CEI che dimostrino l'idoneità tecnica delle strutture e del personale allo svolgimento delle attività di accreditamento nonché l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici.

6. Gli organismi di accreditamento esercitano la loro attività garantendo la pluralità dei laboratori e degli organismi di certificazione, senza alcuna discriminazione.

Ho presentato, come relatore, il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo stesso:

«Art. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento)

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che, operando in forma singola o associata, siano in grado di garantire, per competenza, autonomia e indipendenza dei propri organi tecnici, la massima trasparenza e obiettività di accreditamento.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:

a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;

b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;

c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.

4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, è rinnovabile ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.

5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), con provvedimento motivato.

6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione».

3.1

IL RELATORE

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, a mio avviso il comma 2 dell'articolo 3 risulta assai meno preciso del comma 5 dello stesso articolo nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Il comma 2 specifica che l'autorizzazione «è rilasciata a soggetti pubblici o privati che, operando in forma singola o associata, siano in grado di garantire, per competenza, autonomia e indipendenza dei propri organi tecnici, la massima trasparenza e obiettività di accreditamento». Come dicevo, a me sembra molto più rigoroso il dettato del comma 5 dell'articolo 3 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati che recita: «L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme UNICEI».

Le restanti disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 3 del nuovo testo mi sembra possano essere ricomprese nella parte finale del comma 5 del testo della Camera.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Desidero sottolineare, onorevole Sottosegretario, che il testo licenziato dalla Camera esclude i soggetti pubblici e privati, di cui si è invece tenuto conto nella riformulazione dell'articolo. Il testo approvato dalla Camera contiene inoltre delle discordanze con le disposizioni comunitarie. Come ho già fatto presente nella relazione, lo scopo di questa modifica al testo della Camera è proprio quello di evitare ad ogni costo il formarsi di rendite di posizione e di incoraggiare invece l'affermarsi di sistemi aperti in cui coesistano più organismi di accreditamento insieme ad una pluralità di organismi accreditati, anche se in competizione fra loro.

TADDEI. Signor Presidente, ho già detto che secondo me il testo del comma 5 licenziato dalla Camera dei deputati contiene una maggiore specificazione mentre il comma 2 dell'emendamento 3.1, che lo sostituisce, apre gli interessi delle imprese e del sistema industriale italiano alla concorrenza di altri organismi. In altre parole, la possibilità di una pluralità di soggetti rende il sistema della certificazione più agibile, più flessibile, più gestibile e richiede la partecipazione delle aziende alla creazione di un sistema più aperto, che è esattamente l'obiettivo che emerge dalle indicazioni comunitarie. Questo va anche nell'interesse delle piccole e medie aziende italiane, ora in difficoltà, che potranno crearsi in tal modo degli organismi più vicini e più accessibili a loro.

ROVEDA. Vorei far presente che la normalizzazione UNI-CEI ha caratteristiche prettamente italiane; in pratica è stata riconosciuta pari dignità con altre normalizzazioni europee e quindi, se citassimo questa, dovremmo citare anche tutte quelle degli altri paesi della Comunità. Va poi detto che il nostro UNI-CEI non è certo in questo campo fra gli organismi migliori e più funzionali e perciò ritengo che in questo caso sia meglio una formulazione generica. Per tale motivo il mio parere è contrario al comma 5 del testo della Camera dei deputati.

PIERANI. Concordo con le motivazioni che hanno ispirato la modifica proposta dal relatore.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo sull'emendamento 3.1 è contrario per i motivi che ho spiegato in precedenza.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.1 da me presentato, interamente sostitutivo dall'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento. Disciplina delle modalità di accreditamento)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina:

a) i criteri, le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della attività di accreditamento di cui all'articolo 3, nonché il contenuto minimo, necessario e inderogabile delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6;

b) le condizioni e le procedure per l'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione;

c) la facoltà da parte dei soggetti interessati di ricorrere avverso gli atti di rifiuto o di revoca dell'accreditamento;

d) le modalità del controllo esercitato dagli organismi di accreditamento sui laboratori e sugli organismi di certificazione accreditati nel quadro della disciplina comunitaria;

e) l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte degli organismi di accreditamento, degli atti di rilascio, di diniego o di revoca dell'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione, delle tariffe dovute dai soggetti accreditati, dei bilanci annuali e degli ulteriori dati e informazioni richiesti dal Ministero stesso;

f) le modalità di riconoscimento dei titoli di accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri della Comunità economica europea.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna e pubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e

2, anche tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'elenco degli organismi di accreditamento, degli organismi di certificazione, dei laboratori, nonché le tariffe praticate.

A questo articolo come relatore ho presentato un emendamento interamente sostitutivo. Ne do lettura:

«Art. 4.

(Modalità di esercizio dell'attività di accreditamento)

1. Gli organismi di accreditamento esercitano la propria attività nel rispetto dei principi di imparzialità e pluralismo.

2. Gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6:

a) gli atti di rilascio, di diniego, di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione;

b) le tariffe praticate ai laboratori e agli organismi di certificazione accreditati;

c) i propri bilanci annuali;

d) ogni ulteriore dato e informazione richiesto dal Ministero stesso».

4.1

IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

(Laboratori e organismi di certificazione)

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti previsti dalle norme UNI-CEI;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accREDITAMENTO;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove;

d) garantire imparzialità di trattamento dei soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove, anche prevedendo che l'accesso ai propri servizi possa essere condizionato solo dalle disponibilità tecniche e dal pagamento della tariffa stabilita.

2. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti a vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere

autorizzati a richiedere l'accreditamento dal Ministero o dall'ente pubblico che su di essi esercita la vigilanza.

3. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di laboratori esterni purchè le analisi e le prove da questi svolte siano complementari.

4. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano, ai soggetti richiedenti la certificazione, le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

A questo articolo come relatore ho presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 5.

(Accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione)

1. Ai fini dell'accreditamento i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti di valutazione stabiliti da disposizioni comunitarie e dalle norme o regole tecniche armonizzate a livello europeo o, in mancanza, dalle norme tecniche nazionali;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accreditamento;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove;

d) garantire imparzialità di trattamento ai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove; a tal fine l'accesso ai propri servizi può essere condizionato solo dalla esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi nonchè dal pagamento della tariffa stabilita.

2. L'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione è subordinato, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, al rilascio di una dichiarazione, redatta secondo uno schema tipo approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 6, con la quale il richiedente s'impegna a:

a) rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodicamente disposti dall'organismo di accreditamento;

c) stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi, di prova o di certificazione;

d) comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta di quest'ultimo, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione e ogni ulteriore notizia, nei casi in cui sorgano contestazioni tra l'organismo accreditato e chi richiede la certificazione, l'analisi o la prova;

e) corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita;

f) osservare, nei rapporti con chi richiede le certificazioni, le analisi o le prove, le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento.

3. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti alla vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accreditamento dall'amministrazione o dall'ente vigilante.

4. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi di laboratori esterni purchè questi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

5. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

6. Le notizie e i dati assunti dagli organismi di certificazione e dai laboratori nell'esercizio della loro attività sono coperti dal segreto professionale.

7. Gli organismi di accreditamento esercitano attività di controllo e vigilanza sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6 e in conformità con la normativa comunitaria, e qualora accertino gravi inadempienze agli obblighi assunti ai sensi del comma 2 ovvero vengano meno i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, sospendono o revocano l'accreditamento, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a)».

5.1

IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Convenzione)

1. I rapporti tra gli organismi di accreditamento e i laboratori e gli organismi di certificazione sono regolati da convenzioni stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. La convenzione stipulata ai sensi del comma 1 deve in ogni caso prevedere l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) di rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) di sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodici disposti dall'organismo di accreditamento;

c) di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi e di prova o di certificazione;

d) di comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione ed ogni ulteriore notizia. Tali informazioni sono riservate;

e) di corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita.

3. Gli organismi di accreditamento vigilano sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione e revocano l'accreditamento, risolvendo la relativa convenzione, qualora accertino gravi inadempienze o vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 5, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo come relatore ho presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 6.

(Decreto ministeriale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto:

a) disciplina le procedure e i termini di cui all'articolo 3, comma 6;

b) stabilisce le modalità per le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;

c) approva lo schema tipo di cui all'articolo 5, comma 2;

d) detta le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5, comma 7».

6.1

IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(Controlli)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e degli organismi accreditati, con l'indicazione, per questi ultimi, dei rispettivi settori di attività.

2. L'elenco di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento il riesame degli atti di diniego dell'accREDITAMENTO e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accREDITAMENTO.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di accordi di programma nei quali sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei controlli e sono individuati gli enti specializzati cui può essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il compito di eseguire i controlli.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti acquisiti dalle amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici per l'espletamento dei controlli.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche utilizzate per la costruzione sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore, se importati.

A questo articolo come relatore ho presentato il seguente emendamento sostitutivo:

«Art. 7.

(Vigilanza e controlli)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e di quello degli organismi di certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione delle tariffe praticate, nonché, per gli organismi di certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi settori di attività.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato, nonché le tariffe praticate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento - ove lo ritenga opportuno - il riesame degli atti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di analisi e prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accreditamento.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza motivata delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Le informazioni comunque acquisite nel corso dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, da effettuarsi anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme o regole tecniche utilizzate per la costruzione, sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore se importati.

7.1

IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire duecento milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

A questo articolo come relatore ho presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 8.

(Responsabilità e sanzioni)

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un quinto del valore del prodotto indebitamente certificato e comunque non inferiore a 10 milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315».

8.1

IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Come relatore ho proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo 8-bis:

«Art. 8-bis.

(Salvaguardia delle normative in tema di libere professioni)

1. Sono fatti salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio nonchè il rispetto delle tariffe professionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori».

8.0.1

IL RELATORE

È approvato.

Art. 9.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

autorizza gli organismi di accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno validità di un anno ed entro tale termine devono essere uniformate alle procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accredimento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale termine sono valide le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano richiesto l'accredimento.

A questo articolo come relatore ho presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

«Art. 9.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza gli organismi di accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno validità di un anno ed entro tale termine devono essere uniformate alle procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accredimento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale termine sono valide le analisi e le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano richiesto l'accredimento».

9.1

IL RELATORE

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA